

LA FLESSIBILITA' DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO

di Tommaso Germano*

1. L'occasione è propizia per ripensare ad alcune esperienze del passato: "C'era una volta ...".

Nella Rivista di Diritto del lavoro del 1992, a cura di Pietro Ichino, fu pubblicata "Intervista a Gino Giugni" (svolta a Roma il 28 maggio 1992 ed a Milano il 19 giugno succ.).

L'Autore, in nota, dà atto di essersi avvalso sia di uno scritto di Giugni ("Minima personalia" in Belfagor 1987, 2, 213 - 219); sia di una intervista (1980) di Giovanni Tarello, mai portata a compimento.

Superflua - in questa sede - (solo per ragione di tempo) una riproposizione delle tematiche "esplorate", può darsi inizio dalle riflessioni sulla legge in tema di contratto di formazione e lavoro (1984) e una parte della legge del 1987 sull'organizzazione del mercato del lavoro.

Ad avviso di Giugni, la produzione normativa pare indirizzata ad "... un modello di flessibilità negoziata e di riregolazione nel senso di un'apertura dei rapporti atipici"(!)

"Lo stesso può dirsi della L. 223/1991, anche se è entrata in vigore nel periodo peggiore e, per certi aspetti, è nata vecchia"!

Spiega, poi, Giugni "La normativa sui licenziamenti collettivi è parte di un tentativo di razionalizzazione della mobilità della forza lavoro che ha numerosi e vistosi difetti ... ma risponde a canoni di razionalità.

Il telaio è solido, la carrozzeria dovrebbe essere sottoposta a qualche restauro.

La legge sui licenziamenti individuali (1990) ... realizza in modo modesto l'obiettivo di tutelare i lavoratori delle piccole imprese, ma tutto sommato aumenta la disparità di tutela tra gli uni e gli altri, rafforzando la tutela nelle imprese medio-grandi più di quanto venga rafforzata nelle piccole: il che è un vero e proprio atto di ottusità legislativa ...".

Incalza l'intervistatore chiedendo se trovi fondamento la possibilità di opzione, data al lavoratore, per le quindici mensilità in alternativa alla reintegrazione.

Giugni richiama la proposta Mengoni (nella relazione al CNEL del 1985) nella parte in cui limitava l'obbligo della reintegrazione ai casi di nullità del licenziamento per illiceità dei motivi (oggi, si parla di discriminazione e di maternità) e lasciava - negli altri casi - la facoltà di opzione per un congruo risarcimento tanto al datore di lavoro che al lavoratore: "... regime, questo, che poteva essere esteso ad altre aziende, non solo piccole ma anche medie" (Egli stesso aveva avanzato una proposta di estenderlo tra i 15 e gli 80 dipendenti).

Plaudiva alla generalizzazione del principio della sindacabilità del motivo del licenziamento e della forma scritta: principio presente anche in tutti gli altri maggiori Paesi europei.

"Il pericolo di uscire dall'Europa, a causa di questa legge è stato null'altro che uno slogan disonesto" (!)

L'auspicio per il futuro è una consacrazione di nuovi principi di rappresentatività del sindacato e un impulso ulteriore alla flessibilità del mercato del lavoro, anche con parziali revisioni della L. 223/1991.

Si passa - poi - ad una domanda sulla revisione della legge del 1960 sull'interposizione.

* Dall'intervento al Convegno sul tema: "La flessibilità del nuovo mercato del lavoro" tenutosi il 16 marzo 2012 presso l'aula Aldo Moro della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari.

“Vedrei - certo - favorevolmente una riforma di quella legge che consentisse la creazione di organizzazione di gestione del lavoro interinale (che, con espressione impropria, si indica come leasing di mano d'opera: potrebbero essere organizzazioni non profit, magari cogestite da organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori” (gli Enti bilaterali?)

“Questo è un campo dove occorre procedere con sperimentazioni graduali: si potrebbe incominciare con un'apertura sperimentale al leasing di manodopera per certi profili professionali, penso al lavoro turistico, dove il leasing è indispensabile”.

Chiede - poi - l'intervistatore quale sia la *“lettura”* dell'abdicazione dello Stato e del sindacato al governo del mercato del lavoro.

In realtà *“... la pretesa e la vanità di governarlo, lo Stato l'ha sempre avuta ...”*, l'uso spregiudicato degli strumenti amministrativi come strumenti di potere politico ha fatto sì che l'organizzazione del mercato del lavoro rispondesse più ai secondi fini che ai primi: l'Agenzia per l'impiego è ben presto stata utilizzata per mediocri scopi di lottizzazione spartitoria di posti e consulenza.

Il sindacato, purtroppo, in carenza di una cultura della gestione, non ha educato i suoi quadri: nella struttura a composizione paritetica (le Commissioni regionali per l'impiego), prevalente è stato il ruolo di chi *“... ha in mano i fascicoli”*.

Bypassando - ora - i quesiti in merito alla formazione, riqualificazione e orientamento professionale e quelli sull'impiego pubblico e privato, ove - tra l'altro - Giugni aveva previsto la *“paralisi totale del processo del lavoro”* si giunge a considerare se sia concepibile *“... una fase legislativa di sostegno alla autonomia individuale”*.

“Tutto l'impianto del diritto del lavoro - risponde Giugni - è funzionale all'esigenza non di organizzare la professione (cfr. Paul Durand e la dottrina sociale cattolica) ma di rimettere le parti in condizioni di parità contrattuale”.

L'autonomia individuale è complementare all'autonomia collettiva:

quanto più la Società migliora (e il diritto del lavoro consegue e consolida il suo obiettivo di riequilibrio tra le parti) tanto meno c'è bisogno - in via paradossale - del diritto del lavoro.

Gradatamente emergono nuovi spazi per autonomia individuale nella stessa misura in cui l'autonomia collettiva non ha ragione di occuparli.

Segue l'esempio del lavoro domestico ritornato di attualità - a livello collettivo - con l'afflusso degli immigrati extra-comunitari.

Assurdo è parificare i *“dirigenti poveri”* ai mega-dirigenti: questi ultimi non necessitano dell'autonomia collettiva.

Per quel che attiene agli impiegati, può essere presa in considerazione l'idea di istituire schemi contrattuali alternativi che permettano all'individuo di scegliere, favorendo lo sviluppo di un mercato della flessibilità non incontrollato.

2. Dalle riflessioni, di cui innanzi, nascono Marco Biagi e Pietro Ichino.

Alcuni giorni or sono, è dovuta intervenire Marina, vedova di Marco Biagi, in occasione di un'iniziativa della CISL di Bologna per commemorare il giurista a 10 anni dalla sua scomparsa.

Schiva e pacata, come sempre, Marina ha tenuto a sottolineare che è una *“bugia terribile”* che il marito, nei suoi studi, volesse *“favorire”* la precarietà.

Al contrario, consapevole del fatto che la società non potesse non trasformarsi e che sarebbe stato impossibile conservare lo stesso lavoro per tutta la vita, continuava a ripetere che ogni forma di precarietà dovesse essere *“in qualche modo”* protetta e che fosse indispensabile fare in modo che qualsiasi *“lavoratore”* ricevesse il riconoscimento di diritti costituzionali.

Personalmente, tutte le volte in cui ho dovuto illustrare i *“contenuti”* della L. 30 e del D.lgs. 276/2003, ho sostenuto che la *“cultura”* di Marco Biagi non fosse presente nei 46 (e passa) nuovi contratti individuali (presenti solo a titolo di esempio); fosse - invece - nella cura meticolosa per assicurare *“diritti”* nel contratto di lavoro a

progetto e, ancor più, nella procedura di certificazione.

Fuoriesce dall'economia del presente intervento una riflessione più approfondita (che verrà effettuata a fronte di eventuali quesiti dei partecipanti in sede di tavola rotonda).

3.- Per altro, l'insegnamento di Giugni è presente, anche, negli scritti di Pietro Ichino, nell'atto in cui si pone il quesito di *"superare l'apartheid tra i protetti e i non garantiti"*.

Tra le cause - più volte - reiterate, oltre ai *"difetti"* delle amministrazioni pubbliche e delle infrastrutture, Ichino evoca una legislazione del lavoro, lontana dagli *standards* internazionali, astrusa (e non traducibile in inglese) ed un sistema di Relazioni Industriali inconcludente, oltre che - tendenzialmente - chiuso ai piani industriali innovativi.

A suo avviso, correggere questi difetti è tecnicamente possibile in tempi brevi (e a costo zero).

In uno scritto apparso sul Corriere della Sera del 19/12/2010, dava notizia che - in data 10/11/2010 - il Senato della Repubblica aveva avanzato l'approvazione di una mozione di Francesco Rutelli (con 255 voti favorevoli e solo 26 tra contrari e astenuti) di procedere alla stesura di un Codice del lavoro unificato e semplificato.

Egli stesso - in data 21 settembre 2009 - aveva presentato un disegno di legge di *"semplificazione"* degli artt. 2087 - 2134 c.c. sui rapporti individuali di lavoro.

All'epoca, mi parve di estremo interesse il contenuto del comma 2 dell'art. 2094 c.c. che recita testualmente: *"E' dipendente dell'azienda il lavoratore subordinato, nonché il lavoratore autonomo continuativo, l'associato in partecipazione o il socio lavoratore di società commerciale che traggono più di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo dal rapporto con l'azienda medesima ..."*.

Sembrava - per un verso - un tentativo di dare attuazione alla normativa CEE in tema di libere professioni (delle quali - sin dal 2007 discutevamo a seguito della pubblicazione dello studio di Ninì Veneto:

(Le libere professioni: dal protezionismo corporativo alle liberalizzazioni - L'Italia e l'U.E. nel terzo millennio) dall'altro che maturi fossero i tempi per una più attuale ponderazione del concetto di *"lavoro subordinato"*.

In una delle tante iniziative, organizzate con Michele Tiraboschi e con ADAPT, personalmente colsi l'occasione per auspicare che anche il legislatore italiano seguisse le Direttive europee (cosa che il legislatore spagnolo aveva - già - fatto emanando uno statuto del lavoratore autonomo).

Ritenni di aver riscontrato interesse da parte del Responsabile dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro.

Grande fu la mia sorpresa - qualche tempo dopo - quando entrai in possesso del disegno di legge n. 2626 *"Norme per la tutela della libertà di impresa - Statuto delle imprese"* e mi accorsi che la 10^a Commissione permanente del Senato della XVI legislatura non aveva ritenuto di dedicare alcuna attenzione alle istanze provenienti dal mondo del lavoro.

4.-Trascuro le tante notazioni, avanzate dai Relatori che mi hanno preceduto in merito alle notizie (poche, sparse e contraddittorie) che provengono dagli incontri tra Governo e Parti sociali di questi giorni.

Tra le tante, consentite ad uno studioso di Previdenza sociale che si plauda all'idea che la disoccupazione debba ritornare ad essere un istituto assicurativo e non di assistenza (in quanto la logica contributiva non lo consente!).

Consentitemi di ricordare che, Ministro del lavoro - Gianni De Michelis - in un dibattito pubblico, giunse ad affermare paradossalmente che perseverare con la scelta contributiva avrebbe imposto ai lavoratori di *"finanziare"* fino al giorno del decesso la pensione di vecchiaia per ... lasciare una *"eredità"* ai successori!

Personalmente - e sempre nel paradosso - ho affermato che per finanziare la tutela contro l'inoccupazione (e la disoccupazione) un genitore dovrebbe iniziare a versare contributi in favore dei

figli a cominciare dal giorno della loro denuncia ... all'anagrafe!

5.- In conclusione, la “flessibilità” nel nuovo mercato del lavoro non può avere la caratteristica costante di “precarietà” che hanno avuto gli interventi legislativi dell'ultimo decennio.

Nel frattempo, inenarrabili sono state le violazioni dei diritti a carico di quelli che Ichino ritiene “garantiti”.

Resta, quindi, l'insegnamento di Marco Biagi che, nella ricerca di più ampia produttività e flessibilità, non si possa rinunciare ad assicurare diritti costituzionali a quanti e quali siano i “*lavoratori*”.